



CONFIMPRESA

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO NAZIONALE

1. La denominazione CONFIMPRESA (Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato) ed il logo appartengono alla Direzione Nazionale di Confimpresa.
2. La Direzione Nazionale può autorizzare all'uso della denominazione di cui al punto 1 e del marchio le sedi regionali, provinciali, territoriali e comunali che accettano lo Statuto dell'Associazione ed il presente regolamento.
3. L'istituzione delle Sedi regionali è di esclusiva competenza della Direzione nazionale; l'istituzione delle Sedi provinciali è di competenza della Direzione regionale dopo l'ottenimento del parere favorevole della Direzione nazionale; l'istituzione delle Sedi locali (territoriali, comunali o intercomunali) è di esclusiva competenza della Direzione provinciale, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione della Direzione regionale e sentito il parere vincolante della Direzione Nazionale.
4. Con l'istituzione della sede regionale la Direzione nazionale provvede alla nomina del primo gruppo dirigente composto da:
 - Presidente regionale;
 - Segretario regionale;
 - Vice segretario regionale.Successivamente i dirigenti regionali saranno nominati dalle direzioni provinciali e territoriali ed assoggettati all'approvazione della direzione nazionale.
Il Presidente regionale, o un suo delegato, cura i rapporti con la direzione nazionale.
5. Con l'istituzione della sede provinciale/territoriale la Direzione regionale, informata la Direzione nazionale, provvede alla nomina del primo gruppo dirigente composto da:
 - Presidente provinciale;
 - Segretario provinciale;
 - Vice segretario provinciale.Successivamente i dirigenti provinciali/territoriali saranno nominati dalle Direzioni regionali, con l'approvazione della Direzione nazionale.
6. Con l'istituzione delle sedi locali la Direzione provinciale/territoriale, informata la Direzione regionale, provvede alla nomina del primo gruppo dirigente composto da:
 - Presidente territoriale di (nome del Comune);
 - Segretario territoriale di (nome del Comune);
 - Vice segretario Territoriale di (nome del Comune).Successivamente i dirigenti locali saranno nominati dall'assemblea degli associati della sede territoriale di competenza.
7. La Direzione nazionale fissa annualmente le quote associative valide per tutto il territorio nazionale.

8. Il tesseramento è così gestito:

- la segreteria nazionale provvede a far avere alle segreterie regionali le deleghe di adesione e le ricevute per la riscossione delle quote tessera;
- la segreteria regionale distribuisce alle sedi provinciali e locali il materiale necessario al tesseramento;
- le sedi regionali raccolgono le deleghe di adesione e le inviano alla Segreteria nazionale;
- la Segreteria nazionale provvede all'invio della tessera associativa agli associati.

9. Le quote delle tessere sono così ripartite:

struttura	%
nazionale	25
regionale	15
provinciale/territoriale	40
fondo d'intervento	20

* - la sede che attiva strutture comunali, zionali, comprensoriali, ecc. riconosce alle stesse una parte della quota provinciale non inferiore al 50% della quota provinciale/territoriale.

10. Le sedi regionali mensilmente inviano alla sede nazionale le deleghe di adesione e le quote tessera.

11. Le sedi regionali definiscono, di concerto con la Direzione Nazionale, la struttura organizzativa del territorio di competenza ed il "regolamento organizzativo regionale". Il regolamento regionale è vincolato a non essere in contrasto con lo statuto associativo e con il presente regolamento. Il regolamento organizzativo regionale deve essere depositato presso la direzione nazionale che, in caso di contrasti con lo statuto ed il regolamento nazionale, può deliberare la sospensione dello stesso.

12. Sono di competenza della direzione regionale le nomine di rappresentanti dell'associazione in enti ed organismi che hanno competenze nell'ambito del territorio regionale. Dette nomine sono fatte dalla direzione regionale di concerto con la direzione nazionale.

13. La direzione nazionale può istituire commissioni di lavoro permanenti o temporanee per settori di attività, come previsto dall'art. 14 dello statuto associativo. Alla direzione delle commissioni di lavoro possono essere chiamati dirigenti nazionali, regionali e provinciali/territoriali. La composizione delle commissioni è di competenza della direzione nazionale anche in accoglimento di proposte delle direzioni regionali.

14. Le direzioni regionali, tenuto conto delle commissioni nazionali già operanti, possono istituire commissioni di lavoro permanenti o temporanee a livello territoriale.

15. L'articolazione verticale della Confederazione (Federazioni) è definita e deliberata dalla Direzione Nazionale.